Comune di
Fontanafredda

Via Puccini n. 8 33074 Fontanafredda (Pordenone) Tel. 0434 567611
www.comune.fontanafredda.pn.it info@comune.fontanafredda.pn.it comune.fontanafredda@certgov.fvg.it
C.F. e Partita IVA 00162440937

ORIGINALE

N°78
Reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2023 - 2025. I.E.

Oggi **trenta** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaventidue** alle ore **09:39,** convocato in seguito a regolari inviti, si è riunito in seduta Pubblica di Prima^ convocazione il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente			Presente/Assente
Pegolo Michele	Presente		Della Schiava Luca	Assente
Feltrin Alessandro	Presente		Mazzon Susanna	Presente
Baviera Elisa	Presente		Del Fiol Axelle	Assente
Centis Cristina	Presente		Del Tedesco Adriana	Assente
Landa Antonino	Presente		Filipetto Anna	Presente
Poles Florinda	Presente		Poletto Andrea	Presente
Taiariol Antonio	Presente		Santin Graziella	Presente
Piccin Patrizia	Presente		Bertossi Paolo	Presente
Re Tiziano	Presente		Chiarotto Sonia	Presente
Favro Ursula	Presente		Peruch Claudio	Presente
Ros Luca	Presente			

Presenti 18 Assenti 3

Assessori esterni:

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Riotto Lucia.
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. Pegolo Michele nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2023 - 2025. I.E.

PREMESSE

VISTO l'art. 162, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, a norma del quale "gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità";

RICORDATO che l'articolo 38 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 *(La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali)* precisa che i comuni e le province adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della legge regionale;

RICHIAMATO:

- l'art.174, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale lo schema di bilancio di previsione finanziario è predisposto dall'organo esecutivo e da questo presentato all'organo consiliare unitamente agli allegati;
- l'art.174, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale il bilancio di previsione finanziario è deliberato dall'organo consiliare entro il termine previsto dall'articolo 151 del medesimo decreto;
- l'art.151, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale gli enti Locali approvano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, e che tale termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

ATTESO che con deliberazione giuntale n. 138 del 15/12/2022 è stato approvato il progetto di bilancio di previsione 2023-2025;

RICORDATO che l'Organo di Revisione dell'Ente ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio di previsione 2023-2025 nella propria Relazione al bilancio assunta al protocollo comunale in data 19/12/2022;

PRECISATO altresì che con deliberazione consiliare di data odierna è stato approvato il Documento Unico di programmazione (D.U.P.) di cui all'art. 170 del D.Lgs. 267/2000, costituente atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che sono stati approvati i seguenti atti propedeutici alla approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025 e precisamente:

- delibera di Giunta Comunale n. 131 del 15/12/2022 "Approvazione piano triennale fabbisogno di personale 2023/2025. I.E.";
- delibera di Giunta Comunale n. 109 del 21/11/2022 "Adozione schema piano triennale opere pubbliche 2023/2025 ed elenco annuale 2023";
- delibera di Giunta Comunale n. 124 del 05/12/2022 "Aggiornamento schema programma triennale opere pubbliche 2023/2025 ed elenco annuale 2023";
- delibera di Giunta Comunale n. 126 del 05/12/2022 "Approvazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale per l'anno 2023. Area Servizi alla Persona e altre aree del Comune di Fontanafredda";
- delibera di Giunta Comunale n. 113 del 21/11/2022 "Adozione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2022-2024, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del D.L. 25/06/2008 n. 112 convertito con Legge 06.08.2008 n. 133 e s.m.i.";

- delibera di Giunta Comunale n. 134 del 15/12/2022 “Destinazione proventi sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada – anno 2023”;
- delibera di Giunta Comunale n. 119 del 28/11/2022 “Ricognizione e revisione importi tariffe dei servizi cimiteriali”;
- delibera di Giunta Comunale n. 110 del 21/11/2022 “Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale. Aggiornamento tariffe”;

PRESO ATTO che:

- con deliberazione consiliare n. 35 del 27/07/2014 è stato approvato il regolamento di applicazione della Tassa Rifiuti (TARI);
- con deliberazione consiliare n. 28 del 30/05/2022 sono state approvate le tariffe TARI vigenti per l’anno 2022;

RICORDATO che ai sensi dell’art. 1, comma 169 della Legge 269/2006 (Finanziaria 2007) per tutti i servizi ed imposte non oggetto di specifica deliberazione le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

PRECISATO che per quanto attiene l’Addizionale Comunale si intendono confermate le aliquote e gli scaglioni previsti dalla Deliberazione Consiliare n. 10 del 16/03/2022;

PRECISATO altresì che non è al momento possibile approvare le tariffe della TARI 2023, in quanto il Piano economico finanziario 2023 non è ancora stato predisposto da parte dell’Ente territorialmente competente (AUSIR);

PRECISATO che questo ente non è tenuto ad attivare il fondo di garanzia debiti commerciali di cui all’art.1, cc.859 e segg. della L.145/2018 in quanto risulta rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e con un debito commerciale residuo scaduto, non superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;

VISTA la nota, agli atti, del responsabile dell’Area 2 Servizi Territoriali con la quale comunica che non vi sono, nel comune di Fontanafredda, previsioni di cessione in proprietà o diritto di superficie di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457;

DATO ATTO che le previsioni di bilancio annuale e pluriennale sono coerenti con le decisioni formalmente adottate dall'Ente per quanto concerne i riflessi finanziari, tanto sull'esercizio 2023 che sul successivo biennio 2024/2025;

RICHIAMATO l’art. 42 del D.Lgs. 267/00 con la quale viene sancita la competenza del Consiglio Comunale in merito all’approvazione dei programmi triennali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici;

CONSIDERATO che i documenti del bilancio previsionale rispettano gli equilibri ed i principi stabiliti dall’art. 162 del D.Lgs. 267/2000 e che le relative previsioni sono coerenti con gli atti formali adottati dall’Ente, aventi riflessi finanziari;

PRECISATO che gli schemi di bilancio sono corredati dalla nota integrativa prescritta dall’art.11, cc. 4 e 5 del D.Lgs. 118/2011;

VISTO l’articolo 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997 n. 9 recante “Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative

circoscrizioni", in base al quale spetta alla Regione disciplinare la finanza locale, l'ordinamento finanziario e contabile, l'amministrazione del patrimonio e i contratti degli enti locali;

VISTI:

- la legge regionale del 17 luglio 2015 n. 18, avente ad oggetto: "La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali";
- il decreto legislativo n. 154 del 25 novembre 2019, recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di coordinamento della finanza pubblica";
- la legge regionale 7 novembre 2019 n. 19 avente ad oggetto "Recepimento dei principi fondamentali del sistema integrato degli enti territoriali del Friuli Venezia Giulia, di cui all'Accordo tra Stato e Regione in materia di finanza pubblica del 25 febbraio 2019. Modifiche alla legge regionale 18/2015";

PRESO ATTO in particolare dell'articolo 2, comma 2 bis della legge regionale 18/2015, come inserito dalla legge regionale 19/2019 che prevede che, al fine di conseguire gli obiettivi di finanza pubblica, spetta alla Regione definire con legge di stabilità il concorso finanziario e gli obblighi a carico degli enti locali adottando misure di razionalizzazione e contenimento della spesa idonee ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge regionale 6 novembre 2020 n. 20, avente ad oggetto. "Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 lugli o 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo;

RICHIAMATO, in particolare, l'articolo 1 della legge regionale 20/2020 che ha inserito all'articolo 2 della legge regionale 18/2015 il comma 2 ter, che prevede che gli enti locali della Regione assicurano la razionalizzazione ed il contenimento della spesa nell'ambito del concorso finanziario di cui al comma 2 bis, nonché attraverso il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22, e delle misure previste dalla legislazione regionale espressamente recepite dalle leggi regionali;

VISTO l'articolo 19 della legge regionale 18/2015, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 20/2020 che definisce i seguenti obblighi di finanza pubblica per enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia:

a) assicurare l'equilibrio di bilancio in applicazione della normativa statale;
b) assicurare la sostenibilità del debito ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge regionale;
c) assicurare la sostenibilità della spesa di personale ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge regionale, quale obbligo anche ai fini dei vincoli per il reclutamento e per il contenimento della spesa di personale;

DATO ATTO che le disposizioni contenute nella legge regionale 20/2020, che hanno modificato la legge regionale 18/2015, hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021, come previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge regionale 20/2020;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, avente ad oggetto "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", e in particolare i commi da 819 a 827 dell'articolo 1 , relativi alla definizione degli equilibri di bilancio degli enti locali direttamente applicabili agli enti locali della Regione, in forza anche del rinvio operato dall'articolo 20, comma 1, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18;

RILEVATO che il legislatore regionale ha ritenuto di avvalersi del concetto di sostenibilità finanziaria – introdotto anche dal legislatore statale con l'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 2 020 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2018, n. 58, per definire i nuovi obblighi di finanza

pubblica a carico degli enti locali della Regione, in quanto, rispetto al precedente criterio basato sulla spesa storica, consente di salvaguardare maggiormente l'autonomia di entrata e di spesa dei comuni sancita dall'articolo 119 della Costituzione;

VISTE le disposizioni di cui agli articoli 21, 22, 22 bis e 22 ter della legge regionale 18/2015 come sostituite ed inserite dagli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale 20/2020;

VISTI, in particolare:

a) il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 18/2015 il quale stabilisce che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 204 del decreto legislativo 1 8 agosto 2000, n. 267 gli enti locali assicurano la sostenibilità del debito mantenendo il medesimo entro un valore soglia;
b) comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 18/2015 che definisce il concetto di valore soglia in riferimento alla sostenibilità del debito, quale rapporto percentuale fra la spesa per rimborso di prestiti e le entrate correnti, calcolato con i dati relati vi al rendiconto di gestione e desunto dal "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilanci o" di cui all'articolo 18 bis del decreto legislativo 118/2011;
c) il comma 4 dell'articolo 21 della legge regionale 18/2015 il quale stabilisce che la Giunta regionale definisce, con la deliberazione di cui all'articolo 18, comma 2, il valore soglia di cui al comma 1, le classi demografiche, la modulazione e differenziazione del valore soglia rispetto al valore medio per classe demografica, nonché altri aspetti relativi al parametro di sostenibilità del debito;
d) il comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 18/2015 il quale stabilisce che gli enti locali assicurano la sostenibilità della spesa complessiva di personale, al lordo degli oneri riflessi e al netto dell'IRAP, mantenendo la medesima entro un valore soglia;
e) il comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 18/2015 che fornisce la definizione di valore soglia in riferimento alla sostenibilità della spesa di personale quale rapporto percentuale tra la spesa di personale come definita al comma 1 e la media degli accertamenti riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilanci o di previsione relativo all'ultima annualità considerata;
f) il comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale 18/2015 che definisce spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 267/2000;
g) i commi 5 e 6 dell'articolo 22 della legge regionale 18/2015 i quali stabiliscono che la Giunta regionale definisce, con la deliberazione di cui all'articolo 18, comma 2, il valore soglia di cui al comma 1, le classi demografiche, la modulazione e differenziazione del val ore soglia rispetto al valore medio per classe demografica, nonché altri aspetti relativi al parametro di sostenibilità della spesa di personale, tenendo conto delle specificità dei servizi erogati dagli enti locali del Friuli Venezia Giulia, prevedendo opportuni correttivi al calcolo del valore soglia;

DATO ATTO che con delibera della Giunta Regionale n. 1885/2020 sono stati determinati i valori soglia relativi alla sostenibilità del debito e che il Comune di Fontanafredda rispetta la propria soglia di riferimento per tutti gli anni del triennio;

DATO ATTO altresì che con delibera della Giunta Regionale n. 1994 del 23/12/2021 sono stati approvati i valori soglia relativi alla spesa di personale e che il Comune di Fontanafredda rispetta la propria soglia di riferimento per tutti gli anni del triennio e che pertanto rispetta i vincoli di finanza pubblica;

ATTESO che:

- il rendiconto di gestione e il bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione sono pubblicati nel sito internet dell'ente locale;

- le risultanze dei rendiconti e dei bilanci consolidati dei soggetti considerate nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio applicato del bilancio consolidato sono pubblicati nei siti internet degli enti e dei soggetti medesimi;

ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall'art.49 del D.Lgs. 267 del 2000;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Tutto ciò premesso;

SI PROPONE

1. di far proprie le premesse del presente atto che ne formano parte integrante e sostanziale;

2. di approvare, per le premesse del presente atto che qui si intendono integralmente richiamate, il Bilancio di Previsione per il 2023-2025 di cui all’allegato A) alla presente deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale;

3. di precisare che con deliberazione consiliare di data odierna è stato approvato il Documento Unico di programmazione (D.U.P.) di cui all’art. 170 del D.Lgs. 267/2000, costituente atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione;

4. di dare atto che la deliberazione delle tariffe TARI avverrà nei tempi previsti dalla normativa dopo la validazione del PEF 2023 da parte dell’autorità competente (AUSIR);

5. di dare atto, ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che non vi sono previsioni di cessione in proprietà o diritto di superficie di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie;

6. stante l’urgenza di procedere, di proporre il presente atto per l’immediata eseguibilità’ ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.

Allegati:
Allegato A) – allegati bilancio di previsione 2023-2025

Il Sindaco dà lettura dell’oggetto della proposta di deliberazione e procede all’illustrazione dell’argomento.

Dopodichè viene aperto il dibattito.

Gli interventi vengono integralmente trascritti ai sensi dell’art. 72 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale e costituiscono parte integrante della presente deliberazione.

In assenza di altri interventi la proposta viene messa ai voti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267
Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione

Consiglieri presenti n. 18

Con voti favorevoli n. 12
Contrari n. 6 (Filipetto, Poletto, Santin, Bertossi, Chiarotto, Peruch)
Astenuti n. 0
Voti espressi per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio ad ogni conseguente effetto di legge.

Indi, con apposita e separata votazione

Consiglieri presenti n. 18
Con voti favorevoli n. 12
Contrari n. 6 (Filipetto, Poletto, Santin, Bertossi, Chiarotto, Peruch)
Astenuti n. 0
Voti espressi per alzata di mano,

Delibera

il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2023 - 2025. I.E.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
Pegolo Michele

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Segretario Comunale
Riotto Lucia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.